



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 03/06/2021

### FATTO

Il ricorrente, contitolare assieme alla cointestataria del ricorso di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 5.000.000 ciascuno, emessi il 28/07/1987 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo n. \*\*\*18 in data 09/04/2016 per complessivi € 30.184,72 e il titolo n. \*\*\*19 in data 19/10/2016 per complessivi € 31.036,73.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Il ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al rimborso:

- della somma di € 72.768,64, oltre interessi legali maturati dalla data del dovuto fino al soddisfo;
- del mancato guadagno conseguente al mancato investimento delle somme rimborsate;
- nonché dell'onorario dovuto per il presente procedimento ammontante ad € 7.776,00, oltre iva e cpa.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".



Ciò premesso, chiarisce anzitutto che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Fa quindi presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del D.P.R. n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017).

L'intermediario chiede:

- a. in via preliminare:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;  
dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

b. nel merito:

rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,

c. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

La ricorrente in sede di repliche contesta l'eccezione di incompetenza temporale e *ratione materiae* svolta dall'intermediario facendo presente che la domanda ha ad oggetto comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 e che all'intermediario si applica la disciplina della trasparenza bancaria e della risoluzione stragiudiziale delle controversie, come più volte chiarito dai Collegi.

Nel merito, richiama in particolare i principi espressi dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/202020 e dalla sentenza delle S.U. n. 13979/2007 al fine di escludere l'eterointegrazione del negozio da parte del D.M. del 1986 stante inoltre l'assenza di timbri modificativi del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno.

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre dar conto delle eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto, che ha chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF.

Sotto il primo profilo, il Collegio rammenta anzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di "*connotazioni contrattuali*").

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la già citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*».

Per tali motivi, il Collegio respinge le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario (cfr. Coll. di Milano, dec. n. 478/14 e, più di recente, Coll. di Torino, dec. n. 20042/20).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 2 BFP sottoscritti dal ricorrente, unitamente alla cointestataria del ricorso, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Dalla documentazione in atti, si evince l'apposizione sul fronte e sul retro dei titoli sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Pertanto, il Collegio osserva che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

È orientamento ormai consolidato di questo Arbitro che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (cfr. Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20). Anche sulla base della sentenza della Cass., Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Per tali motivi, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente a ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno".

Il Collegio non accoglie la richiesta del ricorrente di rimborso del mancato guadagno conseguente al mancato investimento delle somme rimborsate e delle spese di assistenza difensiva, rispettivamente, per assenza di attestazione e per la natura seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 15460 del 23 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS